

A Direzioni Regionali e Direzioni
Provinciali Trento e Bolzano
Divisione Contribuenti
Divisione Servizi
Direzioni Centrali
Ufficio Comunicazione e Stampa

e, p.c. Ufficio del Direttore dell’Agenzia

***OGGETTO: Gestione della prestazione lavorativa del personale -
Applicazione DPCM 23 settembre 2021 e DM 8 ottobre 2021–
Ulteriori indicazioni***

L’art. 1, comma 1, del DPCM 23 settembre 2021 ha stabilito che dal 15 ottobre 2021 nelle pubbliche amministrazioni la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa torna ad essere quella in presenza, nel rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19 impartite dalle competenti autorità.

Con il decreto dell’8 ottobre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, all’art. 1, sono state disciplinate le modalità per l’organizzazione del rientro in presenza dei pubblici dipendenti, al fine di dare avvio al superamento del lavoro agile c.d. emergenziale.

In attuazione delle predette disposizioni e tenuto conto delle indicazioni fornite con la nota prot.n. 270748 del 14 ottobre 2021, l’Agenzia ha avviato la riorganizzazione per il rientro graduale del personale, alternando prestazioni rese in presenza e prestazioni svolte in lavoro agile, assicurando fin da subito la presenza in servizio del personale preposto all’erogazione dei servizi all’utenza, di sportello e ricevimento degli utenti, ma sempre nel rispetto prioritario dei protocolli di sicurezza adottati dai datori di lavoro e dei presidi sanitari previsti dalla normativa, con l’obiettivo di tendere verso la prevalenza per ciascun lavoratore della componente di lavoro in presenza.

Per effetto del sopravvenuto impianto normativo non possono, pertanto, considerarsi applicabili le precedenti discipline interne esclusivamente orientate

alla riduzione della presenza fisica negli uffici e non ispirate a misure di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro definite tenuto conto delle disposizioni impartite dalle competenti autorità.

Si forniscono, dunque, di seguito indicazioni finalizzate a garantire l'applicazione delle disposizioni normative citate, nell'ambito della gestione della prestazione del personale:

1. La pianificazione dello svolgimento della prestazione deve avvenire tenendo conto delle esigenze operative e organizzative della struttura di appartenenza, assicurando il rispetto delle primarie e inderogabili esigenze legate al distanziamento e ai presidi di sicurezza e garantendo la fruizione dei servizi agli utenti.
2. Può svolgere la propria prestazione in modalità agile il personale, dirigenziale e non, in servizio presso le strutture centrali, regionali e provinciali, assegnato ad attività che possono essere svolte in modalità agile secondo quanto previsto dalla mappatura delle attività esperibili in modalità di lavoro agile semplificato effettuata dall'Agenzia (rimangono validi i criteri di rotazione previsti).
3. Può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile il dipendente dotato di connessione ad internet e di adeguate strumentazioni tecnologiche.
4. Il personale in condizioni di fragilità o convivente con soggetti fragili o con ultraottantenni svolge ordinariamente, per motivi di tutela della salute propria e dei propri familiari, la prestazione lavorativa in modalità agile, con esclusione dai rientri. Per il riconoscimento dello stato di fragilità o di convivente con soggetto fragile, si rinvia alle indicazioni di cui alla nota della Divisione Risorse prot.n. 88356 del 13 luglio 2021, e nelle note della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica prot.n. 359936 del 23 novembre 2020 e prot.n. 308124 del 18 settembre 2020.
5. Il responsabile della struttura definisce per ciascun lavoratore le giornate espletabili in modalità agile applicando un'adeguata rotazione (in una programmazione settimanale o plurisetimanale) e garantendo la prevalenza, per ciascun lavoratore, della prestazione in presenza, derogabile esclusivamente per motivi di sicurezza (a titolo esemplificativo è, dunque, ordinariamente possibile ipotizzare un numero di giornate agili mensili comprese tra 6 e 8, e settimanalmente non superiori a 2).
6. Il completamento in modalità agile nei giorni di rientro in presenza permane esclusivamente in via eccezionale e deve essere, comunque, compatibile con le

esigenze organizzative oltre ad essere sempre valutato ed autorizzato dal responsabile.

Le presenti disposizioni sono valide sino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria; sarà comunque possibile valutare l'integrazione o modifica delle stesse, come l'estensione del periodo di validità, in relazione alla variazione dello scenario normativo di riferimento.

Restano confermate le disposizioni individuate per i telelavoristi di cui alla nota prot. n. 270748 del 14 ottobre 2021.

IL CAPO DIVISIONE

Carlo Palumbo

Firmato digitalmente